



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36 DEL 26/03/2009

DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE AD AVVOCATO PENALISTA PER PROCEDIMENTO RELATIVO AD AUTOSTAZIONE TERMINAL BUS SITO IN CATTOLICA.

L'anno duemilanove , il giorno ventisei , del mese di marzo , alle ore 16:00 nella Residenza comunale.

La Giunta si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Pietro Pazzaglini.

Partecipa alla Seduta la Dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale, e ne cura la verbalizzazione (T.U. n. 267/2000, art. 97, c. 4).

1	PAZZAGLINI PIETRO	Sindaco	P
2	PRIOLI GIUSEPPE	Vice Sindaco	P
3	MAZZA MARCELLO	Assessore	P
4	RUGGERI ANTONIO	Assessore	P
5	DI GIOVANNI ALBA	Assessore	P
6	EPICENO SALVATORE	Assessore	P
7	RUGGERI GIOVANNI	Assessore	P
8	CAVOLI ALBERTO	Assessore	

Totale presenti n. 7

Il presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta.

Visti i seguenti PARERI previsti dall'art. 49 - comma 1 – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, testo unico sull'ordinamento degli enti locali, e in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli articoli 183 e 191, sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

Visto l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge n. 133/2008;

- il vigente Statuto del Comune, ed in particolare le disposizioni sulle funzioni dei dirigenti;

- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- il vigente regolamento di contabilità ed in particolare, gli articoli che definiscono le procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;

- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva n. 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni, (poi denominato D.Lgs n. 163/2006);

- in particolare, l'art. 253, comma 22, lett. b) del D.Lgs n. 163/2006, il quale stabilisce che, fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, i beni e i servizi in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilità con le disposizioni dello stesso Codice;

- il vigente regolamento per la disciplina dei contratti adottato ai sensi dell'art. 125 del citato D.Lgs. n. 163/2006 che disciplina, tra le altre cose, le ipotesi in cui si possono conferire in economia incarichi per prestazioni di servizio;

Tutto ciò premesso;

Visto il decreto del Sindaco di gennaio 2009 con il quale si specificano esattamente i compiti conferiti, come funzioni aggiuntive, al segretario generale in materia di coordinamento dell'ufficio legale, dando atto che allo stesso compete il coordinamento solo con gli uffici dell'avvocatura civica del Comune, fermo restando che tutte le altre competenze in materia di incarichi a legali esterni al Comune, se ritenuti necessari fanno capo al settore 1 e rientrano nelle competenze del dirigente di tale settore;

Dato atto che è in corso di predisposizione il PEG 2009 e che allo stato attuale sono state assegnate provvisoriamente, dalla G.C., con apposito atto, le risorse per il corrente anno 2009, nella stessa misura di quelle di cui al PEG 2008, in attesa della formale approvazione del PEG 2009;

Rilevato che:

- 1) in base a quanto previsto nella deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, 15 febbraio 2005, n. 6/CONTR/05, non rientrano nella previsione dei commi 11 e 42 dell'articolo 1 della legge 311/2004 (in tema di incarichi esterni) “la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione”;
- 2) - le indicazioni della citata deliberazione sono da considerarsi condivisibili anche nel variato assetto normativo;
- 3) - la disciplina, infatti, dell'affidamento dell'incarico di patrocinio agli avvocati non rientra nel concetto di “collaborazioni”, disciplinato dall'articolo 7, comma 6, del d.lgs 165/2001;
- 4) - nel caso del patrocinio in giudizio, l'attività dell'avvocato non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazione di servizio;
- 5) - questo Comune ha un propria avvocatura civica convenzionata con altri Enti ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ma in base alla convenzione sottoscritta non rientrano tra le competenze dell'avvocatura civica la tutela in giudizio del Comune in eventuali procedimenti penali;
- 6) - alla fattispecie, pertanto, non si applica l'articolo 7, comma 6, del d.lgs 165/2001, bensì la disciplina del d.lgs 163/2006 (codice dei contratti) che, all'allegato IIB, punto 21, contempla espressamente tra le prestazioni di servizi da esso regolate i “servizi legali”, come ribadito anche ultimamente;

Riscontrato che a seguito della realizzazione di una autostazione bus terminal nel Comune di Cattolica, sotto forma di costruzione e gestione, inserita come azione progettuale nell'ambito del Programma speciale d'Area “Città della Costa”, finanziata dalla Regione Emilia Romagna, con deliberazione del C.R. n. 1405/2000 e deliberazione della G.R. n. 2418/2004, con un contributo pari a €. 1.074.146,32, sono sorti problemi di vario tipo con il soggetto aggiudicatario, che nel corso degli anni, ha subito diverse modificazione per quanto riguarda la compagine societaria;

Dato atto che i rapporti tra il Comune di Cattolica e il soggetto concessionario sono regolati da apposita convenzione contenente, tra le altre cose, gli obblighi delle parti;

Dato atto, inoltre, che allo stato attuale il Comune ha attivato la procedura per la decadenza della concessione, a seguito di gravi inadempienza della parte privata;

Verificato che la parte privata ha impugnato i provvedimenti al TAR – Emilia Romagna e che per due volte il Tribunale Amministrativo Regionale non ha concesso la sospensiva richiesta dai privati;

Precisato che allo stato attuale non ci sono state decisioni sul merito da parte del

TAR stesso e che gli uffici comunali competenti stanno precedendo all'attuazione della predetta decadenza;

Precisato, inoltre, che per quanto riguarda la realizzazione della Autostazione Bus Terminal, sono state presentate interpellanze al Consiglio Comunale di Cattolica e al Consiglio Regionale della Regione E.R., da consiglieri dei suddetti consessi consiliari, ragioni per le quali il Sindaco di Cattolica ha provveduto alla necessaria segnalazione alla Procura della Repubblica di Rimini, mentre il Presidente della G.R. ha istituito una apposita commissione di inchiesta, nelle more dell'erogazione del residuo contributo regionale a saldo ed inoltre, ed ha segnalato i fatti alla Procura della Repubblica di Rimini e alla Sezione della Procura della Corte dei Conti di Bologna;

Rilevato che è pendente, nella parte delle indagini preliminari, davanti alla procura della Repubblica del Tribunale di Rimini il procedimento penale 3185/2007 R.G.N.R. Per ipotizzata violazione degli artt. 2, 3, 4 del D. L.vo n. 74/00, allo stato concernenti persone da identificare, che impongono di valutare le azioni da intraprendere;

Sentita la Regione Emilia Romagna che ha comunicato di aver ravvisato l'opportunità di intervenire nel procedimento penale di che trattasi, allo stato come persona offesa, con riserva di costituirsi, eventualmente, parte civile nel prosieguo del procedimento;

Sottolineato che anche questa G.C. ravvisa l'opportunità di intervenire nel procedimento penale, tenuto conto degli articoli apparsi sulla stampa, dell'azione intrapresa dalla Regione Emilia Romagna, dalla diffida inviata in data 21 marzo 2009 dalla società GE.CO.PARK in cui si ravvisano anche ipotesi di reato poste in essere dal Sindaco, dal Segretario Generale, dal Comandante della P.M. Quale responsabile del procedimento;

Tutto ciò considerato;

Ritenuto, per i motivi sopra esposti, conferire un formale incarico ad un avvocato penalista, già conoscitore delle ragioni del Comune, esperto in materia, dando atto che la materia, così come riportato in narrativa alla quale espressamente si rinvia, presenta problematiche diverse anche per quanto riguarda gli aspetti penali;

Ritenuto di dover fornire direttive, alla dirigente del settore 1, affinché proceda al conferimento dell'incarico a favore dell'avvocato Barncaleoni Cesare di Rimini, senza attivare una preventiva procedura comparativa per il fatto che il suddetto penalista, già conoscitore, per questo Ente, della predetta problematica, può attivare ogni idonea forma di difesa necessaria per le ragioni dell'Ente, rappresentato dal Sindaco pro-tempore e dai dirigenti, per quanto di rispettiva competenza, tenuto conto che ha già una conoscenza degli aspetti fondamentali della materia;

Sottolineato che nel caso specifico, si ritiene che si possa prescindere dalla procedura comparativa, trattandosi di incaricare un avvocato penalista, di fiducia, per valutare tutte le azioni da intraprendere e l'eventuale reazioni necessarie sotto tutti gli aspetti penalistica;

Considerato, per le ragioni sopra esposte, di dover individuare l'avvocato Cesare Brancaleoni di Rimini, il penalista per tutelare le ragioni del Comune nel procedimento penale di che trattasi, allo stato solo per approfondire la situazione e successivamente per tutelare le persone che potrebbero essere identificate e con riserva di costituirsi, eventualmente, parte civile nel prosieguo del procedimento e per ogni altro aspetto derivante e conseguente;

Preso atto che il predetto avvocato ha stimato, in linea di massima un compenso di ca. €. 5.000,00 fatte salve le integrazioni che si rendessero necessarie in relazione a circostanze che ne giustificassero il riconoscimento, previa presentazione di ulteriore preventivo, antecedentemente allo svolgimento della vertenza;

Dato atto che sarà allegata al relativo contratto di affidamento del servizio dichiarazione di attestazione del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 448;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 18 marzo 2001, n. 165 in merito alla possibilità che ha la G.C. Di fornire direttive agli organi gestionali e, quindi, ai dirigenti;

Riscontrato che trattandosi di atto di indirizzo, non saranno resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto legislativo n. 267/2000, i pareri né di regolarità tecnica né di regolarità contabile;

A voti palesi unanimi,

DELIBERA

- di fornire direttive alla dirigente del settore 1, per quanto sopra esposto, affinché proceda al conferimento, in via diretta, mediante cottimo fiduciario, dell'incarico all'avvocato Cesare Brancaleoni di Rimini, con studio in via Flaminia, n. 185, penalista per tutelare le ragioni del Comune nel procedimento penale di che trattasi, allo stato, solo per approfondire la situazione e successivamente, per tutelare le persone che potrebbero essere identificate, con riserva di costituirsi, eventualmente, parte civile nel prosieguo del procedimento e per ogni altro risvolto derivante e conseguente, sempre dal punto di vista penalistico, per tutta la vicenda Comune/Ge.Co.Park s.r.l.;

- di demandare alla predetta dirigente gli adempimenti necessari anche per attivare la tutela legale a favore del Sindaco, del Segretario, del Comandante P.M., del dirigente del settore 5, nel caso in cui se ne riscontri la necessità fermo restando gli adempimenti dovuti per l'apertura dei relativi sinistri a livello di copertura assicurativa che il Comune garantisce per gli organi di governo e gestionali;

- di precisare che in questa fase il corrispettivo da riconoscere al professionista sopra citato non dovrà essere superiore a €. 5.000,00 comprensivo di IVA e cassa C.P.A. 2%, dando atto che il suddetto importo costituisce stima di massima dei compensi spettanti al suddetto avvocato, fatte salve le integrazioni che si rendessero necessarie in relazione a circostanze che ne giustificassero il riconoscimento, previa presentazione di ulteriore preventivo, antecedentemente allo svolgimento della vertenza;

- di demandare alla dirigente ogni atto derivante e conseguente;

.....

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente,

Ritenuto he sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma
– del T.U.EE.LL. Di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

A voti palesi unanimi,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

.....

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Pietro Pazzaglini

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonietta Renzi

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 04.04.2009 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- settore 1 – segreteria sindaco – ragioneria – segretario – polizia m. - settore 5

Dalla Residenza Municipale, li 02.04.2009

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04.04.2009 al 19.04.2009 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli